CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Art. 53

Principi in materia di beneficiari delle azioni positive (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1)

I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:

a) le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.

Versione in vigore dal 15 giugno 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna
Estremi	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Libro	III — Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici
Titolo	II — Pari opportunità nell'esercizio dell'attività d'impresa
Capo	I — Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna/art-53-principi-in-materia-di-beneficiari-delle-azioni-positive-legge-25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it